



REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 145/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **38089** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nato a **XX** il **XX** e ivi residente alla via **XX**, CF: **XX**, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Vitale ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Lecce alla Via B. Mazzearella n. 8;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., non costituito;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 17 giugno 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Vitale per il ricorrente;

FATTO

Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2026, **XX**, come sopra generalizzato, riferisce:

- di aver lavorato, dal 2005 al 2009, alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione presso vari istituti scolastici, inquadrato nei ruoli del personale ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola (c.d. personale ATA) con la qualifica di collaboratore scolastico;

	- di aver contratto, a seguito dello svolgimento delle mansioni come	
	meglio descritte, le seguenti infermità che he lo rendevano inabile al servizio:	
	<i>spondiloartrosi dorso lombare con ernie discali multiple e parestesie agli arti</i>	
	<i>inferiori, diabete mellito, sindrome depressiva, valvulopatia aortica lieve;</i>	
	- di aver presentato in data 29/12/2011 domanda per ottenere la pensione	
	diretta privilegiata poi integrata in data 18/05/2013;	
	- di essere stato sottoposto a visita da parte della C.M.O. di Bari in data	
	11 settembre 2013;	
	- che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con deliberazione	
	del XX, esprimeva parere negativo ritenendo che le infermità non fossero	
	dipendenti da fatti di servizio;	
	- che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Don	
	Bosco" di Manduria, con provvedimento n. Prot. XX del XX, negava il	
	riconoscimento della causa di servizio.	
	Tutto ciò premesso, con il supporto di CTP il ricorrente, nel ritenere del tutto	
	illegittimo il dinego per i motivi meglio articolati in ricorso, ha chiesto, anche	
	tramite CTU, previa declaratoria del nesso causale, il riconoscimento del	
	diritto alla P.P.O. e all'assegno di super invalidità.	
	Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, regolarmente intimato, non si è	
	costituito.	
	All'udienza del 17 giugno 2026, nessuno comparso per il Ministero resistente,	
	il difensore del ricorrente si è riportato alle conclusioni di cui all'atto	
	introduttivo.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	2	

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla domanda del ricorrente volta all'accertamento del requisito della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata ai fini del conseguimento della pensione privilegiata e dell'assegno di super invalidità.

2. In primo luogo, va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione del Merito, cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari.

3. Ciò posto, in via preliminare va dichiarata la inammissibilità della domanda volta al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 100 del TU 1092/1973 (assegno di super-invalidità).

Al riguardo, va rammentato che ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c., il ricorso deve ritenersi inammissibile nei casi in cui si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa.

Nel caso in esame, dalla documentazione in atti emerge che con istanza all'I.N.P.D.A.P. in data 29 dicembre 2011, integrata in data 18 maggio 2013 con nota indirizzata all'Istituto scolastico di appartenenza, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata.

Non risulta per contro che il ricorrente abbia mai presentato domanda anche per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 100 del T.U. 1092/1973.

Conseguentemente, l'Amministrazione non si è mai pronunciata in merito alla sussistenza dei requisiti per la concessione dell'assegno di super invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso.

	Non può peraltro non evidenziarsi come la domanda finalizzata al	
	riconoscimento di tale beneficio risulterebbe sprovvista di un minimo	
	principio di prova, non avendo fornito il ricorrente, neanche con il supporto	
	del consulente di parte, alcun elemento idoneo a dimostrare come le patologie	
	sofferte possano rientrare tra le infermità elencate nella tabella E annessa	
	alla legge n.313/1968, requisito previsto per il riconoscimento dell’assegno di	
	super invalidità.	
	4. Venendo alla domanda volta al riconoscimento della Pensione	
	privilegiata, previa declaratoria della dipendenza da causa di servizio delle	
	infermità <i>“spondiloartrosi dorso lombare con ernie discali multiple e</i>	
	<i>parestesie agli arti inferiori, diabete mellito, sindrome depressiva,</i>	
	<i>valvulopatia aortica lieve”</i> , va rammentato che l’art. 64 del T.U. 1092/1793	
	stabilisce che <i>“Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da</i>	
	<i>fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili</i>	
	<i>a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n.</i>	
	<i>313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo</i>	
	<i>abbiano reso inabile al servizio”</i> .	
	Requisito indispensabile per il riconoscimento della P.P.O. in favore del	
	personale civile, è dunque, a differenza di quanto previsto per personale	
	militare dall’art. 67 del TU 1092/193, l’inabilità al servizio in conseguenza	
	dell’infermità dipendente da causa di servizio.	
	4.a Nel caso di specie, dalla lettura del Verbale della Commissione di	
	Verifica di Bari Mod BL/B n. XX dell’ XX, emerge che il ricorrente, cui sono	
	state diagnosticate le infermità oggetto della domanda di dipendenza da causa	
	di servizio, è stato espressamente dichiarato “idoneo” alla data di cessazione	
	4	

	dal servizio.	
	Pertanto, difetta uno dei requisiti previsti dal sopra citato art. 64 del T.U.	
	1092/1973, ovvero la circostanza che l’infermità abbia determinato l’inabilità	
	al servizio.	
	Va inoltre evidenziato che il giudizio della Commissione medica in merito alla	
	idoneità al servizio non è stato in alcun modo contestato dal ricorrente, che si	
	è piuttosto limitato a censurare il giudizio espresso dal Comitato di Verifica	
	per le Cause di Servizio con riferimento al requisito della dipendenza delle	
	infermità da causa di servizio.	
	Lo stesso consulente tecnico di parte ha formulato un giudizio con riferimento	
	alla sola sussistenza del nesso causale, nulla osservando in merito	
	all’incidenza delle infermità denunciate sulla idoneità al servizio.	
	Conseguentemente, deve ritenersi che il ricorrente non abbia adempiuto	
	all’onere probatorio, su di esso incombente ex art. 2967 c.c., con riferimento	
	alla sussistenza di un requisito necessario per il riconoscimento della pensione	
	privilegiata.	
	Del tutto superfluo appare dunque l’accertamento richiesto, anche tramite	
	C.T.U., per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle	
	infermità denunciate.	
	La domanda volta ad ottenere il trattamento privilegiato non può dunque	
	trovare accoglimento.	
	5. La contumacia dell’Amministrazione intimata comporta che non vi sia	
	luogo a provvedere sulle spese.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	5	

	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.38089,	
	- dichiara la inammissibilità della domanda volta al riconoscimento	
	dell’assegno ex art. 100 TU 1092/1973;	
	- rigetta la domanda volta al riconoscimento della pensione privilegiata.	
	Nulla sulle spese.	
	Così deciso, in Bari, all’udienza in data 17 giugno 2026.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 19/06/2026	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 19/06/2026	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	6	

